

CITTA' di SEREGNO

Regolamento

del servizio Pasto Caldo a domicilio

approvato con delibera c.c. n. 121 del 23/9/2003

Indice

Indice	1
TITOLO I – NOZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 - Oggetto e finalità	2
ART. 2 - Destinatari del servizio	2
ART. 3 - Modalità di erogazione e funzionamento del servizio	3
ART. 4 - Organizzazione del servizio	4
ART. 5 - Modalità d'accesso e attivazione del servizio.....	5
ART. 6 - Lista d'attesa	6
ART. 7 - Norme ed Iter procedurale.....	7
ART. 8 - Rinunce e dimissioni	8
ART. 9 - Disservizi e sciopero	9
TITOLO II – SISTEMA TARIFFARIO	9
ART. 10 – Finalità e principi del sistema tariffario	9
ART. 11 – Determinazione delle tariffe	10
ART. 12 – Struttura del sistema tariffario	10
ART. 13 – Quota di contribuzione personalizzata	11
ART. 14 – Pagamenti.....	11
ART. 15 – Disposizioni transitorie e finali.....	12

TITOLO I – NOZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il servizio Pasto Caldo a domicilio è un servizio complementare ed integrativo ai servizi domiciliari offerti dal Comune di Seregno ai propri cittadini.
2. Tale servizio consiste in un intervento di carattere sociale rivolto a cittadini a rischio di emarginazione o di perdita della propria autonomia di vita a causa di condizioni psico-fisiche-economiche precarie, non in grado di garantirsi quotidianamente il soddisfacimento del bisogno alimentare in modo adeguato.
3. Il servizio è quindi rivolto a soggetti privi di risorse adeguate e teso a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e ad evitare, per quanto possibile, il ricorso a soluzioni più limitanti l'autonomia dell'individuo.

ART. 2 - Destinatari del servizio

1. Possono usufruire del servizio Pasto Caldo a domicilio, nei limiti delle potenzialità organizzative, i soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e/o soggettivi di seguito enunciati.
2. Sono requisiti oggettivi:
 - a) l'essere residente nel Comune di Seregno;
 - b) il possesso di età superiore ai 65 anni (anziani) o di età inferiore per i soggetti con riconoscimento d'invalidità.(adulti portatori di disabilità).
3. Sono requisiti soggettivi, accertati dall'indagine sociale svolta dall'Assistente Sociale referente:
 - a) il grado di autonomia;
 - b) il rischio di emarginazione o di altri effetti degenerativi;
 - c) le risorse esistenti nell'ambito familiare o parentale.
4. Il servizio Pasto Caldo a domicilio è erogato in deroga ai requisiti oggettivi sopra identificati, su proposta motivata dell'Assistente Sociale o del servizio pubblico territoriale referente, quando tale intervento si configuri come complementare e finalizzato al superamento di una situazione urgente di bisogno a carattere temporaneo (nuclei familiari con minori a rischio di emarginazione, soggetti psichiatrici, soggetti dipendenti da sostanze).

ART. 3 - Modalità di erogazione e funzionamento del servizio

1. Il servizio Pasto Caldo consiste nella consegna al domicilio dell'utente del pranzo, opportunamente confezionato secondo un dietetico fornito dall'autorità sanitaria competente e trasportato in appositi contenitori termici al fine di mantenerne adeguata temperatura.
2. Il servizio è erogato in modo continuativo ogni giorno lavorativo – da lunedì a venerdì – per tutto l'anno, compresi i periodi di festività e ferie estive, fatte salve future e diverse ipotesi organizzative, tendenti all'ampliamento e miglioramento del servizio reso.
3. Il sabato e la domenica, e nei giorni festivi infrasettimanali, il servizio è erogato solo in casi particolari, compatibilmente con le risorse organizzative disponibili: la consegna del pasto avviene nella giornata di sabato anche per la domenica o nel giorno lavorativo precedente la giornata festiva negli altri casi, in contenitori separati.
4. Il pasto per la domenica o per il giorno festivo infrasettimanale è comunque un "pasto freddo".
5. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, preparato con caratteristiche dietetiche adeguate (attenzione all'uso di grassi, sale, zuccheri) fornito dall'autorità sanitaria preposta, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi ed è, di norma, composto da:
 - a) un primo in brodo o asciutto (pasta o riso ecc...);
 - b) un secondo (carne, pesce, affettato o formaggi ecc...) con contorno (verdura di stagione);
 - c) frutta di stagione o dessert (yogurt o budino, ecc.);
 - d) pane.
6. Il menù potrà subire temporanee modifiche a causa di imprevisti problemi organizzativi.
7. Il servizio garantisce, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, la massima attenzione a particolari indicazioni dietetiche solo se prescritte dal medico curante (ad esempio la limitazione di alcuni alimenti o sostanze nel caso di diabete, ipertensione, specifiche intolleranze alimentari ecc.).
8. In casi particolari, preventivamente concordati con l'Assistente Sociale referente, è possibile fornire in aggiunta al pranzo un pasto freddo per la sera, consegnato al domicilio dell'utente contemporaneamente al pasto caldo del mezzogiorno e composto da :
 - a) un primo (come al precedente comma 5);
 - b) un secondo con contorno (come al precedente comma 5);
 - c) frutta di stagione o dolce (come al precedente comma 5);
 - d) pane.

9. Il pasto per la sera può essere richiesto anche senza il “primo piatto”: in tal caso la tariffa base è ridotta del 35%.
10. Ogni porzione di cibo è confezionata ancora calda in apposite vaschette “usa e getta” per alimenti termosigillate e riposte in appositi contenitori termici per il trasporto al domicilio dell’utente.
11. Le pietanze devono essere consumate ancora calde; se l’utente decide di non consumarle immediatamente diventa responsabile della loro corretta conservazione.
12. Gli operatori che effettuano la consegna del pasto al domicilio dell’utente verificano quotidianamente e costantemente il grado di funzionalità del servizio e l’adeguatezza dell’intervento, tessendo relazioni con l’utente e con gli altri soggetti che si fanno carico degli aspetti di cura, riferendo in modo puntuale all’Assistente Sociale referente ed al Responsabile del servizio.

ART. 4 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio Pasto Caldo a domicilio è un servizio offerto dal Settore alla Persona e alla Famiglia – Servizio Anziani, che ne cura l'organizzazione e la gestione secondo principi di efficienza ed efficacia, con particolare attenzione agli aspetti di qualità e di economicità.
2. La capienza del servizio Pasto Caldo (numero massimo degli utenti giornalieri) è determinato annualmente dal Dirigente del Settore in base alle risorse assegnate dalla Giunta Comunale e destinate specificatamente all’organizzazione di tale servizio, specificando le risorse interne e l’entità del ricorso all’esterno.
3. Il Dirigente del Settore assegna ad un funzionario del Servizio Anziani la responsabilità organizzativa del servizio Pasto Caldo, ivi compresa la gestione dell’eventuale lista d’attesa, di cui al successivo [articolo 6](#).
4. La preparazione dei pasti ed il loro confezionamento avviene prevalentemente presso idonea struttura di proprietà dell’ente, a cui sono adibiti operatori, di ruolo o assegnati mediante ricorso a contratti e/o convenzioni con imprese private esterne, in possesso dei requisiti professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di tale attività.
5. La preparazione dei pasti avviene nel rispetto di tutte le normative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e degli ambienti, mediante l’applicazione dei mezzi di controllo secondo il metodo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
6. Nei periodi di chiusura dei servizi in cui sono presenti le strutture impiegate per la preparazione dei pasti, in concomitanza con le festività natalizie, pasquali, estive, ed in ogni

altra situazione di assenza prolungata a qualsiasi titolo del personale di ruolo assegnato, il servizio Pasto Caldo, nei limiti delle specifiche risorse disponibili, viene garantito mediante affidamento all'esterno con procedure di aggiudicazione che garantiscano il medesimo livello di qualità, di sicurezza ed igiene degli alimenti nel rispetto assoluto di ogni normativa dell'apposito dietetico formulato dall'autorità sanitaria competente.

7. Il trasporto dei suddetti contenitori avviene nella fascia oraria compresa tra le ore 11,00 e le ore 13,00 di ciascun giorno lavorativo con l'impiego di risorse umane e strumentali opportunamente destinate a tale servizio, avvalendosi anche dell'opera di obiettori in forza presso l'Ente, nonché di volontari per effetto di apposite convenzioni con Associazioni operanti nel territorio Comunale in aree di intervento con affinità tematiche.
8. Il ricorso all'esterno di parte o di tutte le fasi e/o specifiche funzioni relative al servizio Pasto Caldo, avviene nel massimo rispetto delle norme che regolano la materia contrattuale, assicurativa, e previdenziale del personale dipendente dalle imprese appaltatrici.

ART. 5 - Modalità d'accesso e attivazione del servizio

1. L'accesso al servizio Pasto Caldo a domicilio avviene in qualsiasi momento dell'anno mediante presentazione all'ufficio competente di specifica richiesta resa su apposito modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali.
2. La domanda, debitamente compilata ed integrata di ogni documentazione e/o attestazione richiesta e necessaria per determinare le condizioni socio economiche e sanitarie, è sottoscritta dal richiedente o da persona delegata, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000: si precisa che la condizione sanitaria non può in alcun caso essere autocertificata.
3. Il Comune di Seregno si riserva ampia facoltà di controllo in merito alla veridicità delle informazioni e dei dati autocertificati dal richiedente: l'esito di un eventuale accertamento difforme dai dati e dalle informazioni dichiarate produrrà l'immediata interruzione di ogni agevolazione tariffaria eventualmente in atto, fatta salva la possibilità di attivare procedure per il recupero retroattivo dei benefici goduti ed ogni altra conseguenza penale derivante dal rendere false dichiarazioni.
4. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.
5. Contestualmente alla domanda di accesso al servizio Pasto Caldo, coloro che intendessero avvalersi di una tariffa agevolata devono produrre l'Attestazione dell' Indicatore della propria

Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di validità.

6. Trattandosi di un intervento teso al superamento di uno stato di bisogno lo stesso è di norma preceduto da un colloquio preventivamente concordato con l'Assistente Sociale referente: gli operatori dell'ufficio Servizi Sociali sono a disposizione per fornire ogni supporto alla compilazione della richiesta e ogni informazione relativamente alle procedure ed alle tariffe in atto.

ART. 6 - Lista d'attesa

1. Qualora il numero delle richieste contemporanee di accesso al servizio superi la capacità organizzativa dello stesso, viene costituita apposita "Lista d'Attesa", graduata per l'accesso e formulata tenendo conto del numero degli "Indicatori di Priorità" di ciascuna domanda non soddisfatta.
2. Si identificano i seguenti Indicatori di Priorità:
 - a) persona che vive sola
 - b) patologia che comporta elevato carico assistenziale
 - a) rischio sociale elevato
 - b) assenza di figli
 - c) assenza di altre risorse parentali
 - d) elevato rischio di istituzionalizzazione totale
3. A ciascun Indicatore presente è assegnato il valore 1: la somma determina il grado di bisogno.
4. A parità di grado di bisogno, rilevato dal numero complessivo degli "Indicatori di Priorità", la priorità per l'ammissione è rappresentata:
 - a) dal valore ISEE inferiore
 - b) e a parità di tale valore, dalla data di presentazione della domanda, attestata dalla data e numero di protocollo di inoltro della stessa al Comune di Seregno.
5. Il Responsabile Organizzativo del servizio, accertata l'impossibilità di soddisfare immediatamente la richiesta, avendo a monte esperito le formalità individuate al successivo [articolo 7](#), la inserisce nella Lista d'Attesa.
6. Al verificarsi della possibilità da parte del servizio di soddisfare una nuova richiesta il
7. Responsabile Organizzativo procede all'analisi delle domande giacenti in lista d'attesa ed individua in base ai parametri identificati ai precedenti commi 2, 3, 4, il soggetto avente diritto che viene tempestivamente avvisato.

ART. 7 - Norme ed Iter procedurale

1. Entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, salvo sospensione dei termini per approfondimenti e/o accertamenti, il Responsabile Organizzativo del servizio Pasto Caldo, coadiuvato dagli operatori tecnici ed amministrativi assegnati all'area Anziani procede a:
 - a) accertare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al servizio;
 - b) verificare la disponibilità di immediata erogazione dello stesso in base alle risorse disponibili;
 - c) quantificare la quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio;
 - d) definire, sentiti, se necessario, gli operatori direttamente coinvolti (Assistente Sociale referente, personale addetto alla preparazione e consegna dei pasti, altre figure professionali ritenute fondamentali e strategiche, quali: medico curante, referenti di altri servizi, ecc..), la risposta personalizzata al bisogno, indicante decorrenza, durata, modalità operative di erogazione del servizio;
 - e) formulare il proprio parere al Dirigente del Settore per l'adozione del provvedimento finale.
2. Con proprio atto formale interno, il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia adotta, entro i successivi 10 giorni, il provvedimento finale indicante:
 - a) cognome e nome del richiedente;
 - b) indirizzo;
 - c) codice fiscale;
 - d) presupposti di diritto e di fatto per l'accesso al servizio (età, grado di invalidità, stato di bisogno, segnalazione di servizi socio-sanitari esterni ecc. ..);
 - e) tipologia del servizio richiesto;
 - f) esito della richiesta (accolta – non accolta);
 - g) motivazione;
 - h) tariffa attribuita;
 - i) decorrenza dell'intervento (immediata – differita).
3. L'esito della richiesta, l'immediata disponibilità o il temporaneo collocamento in Lista d'Attesa, la tariffa attribuita, le modalità di pagamento ed ogni altra informazione utile alla corretta fruizione del servizio sono tempestivamente portate a conoscenza del richiedente con comunicazione scritta.
4. Su proposta motivata dell'Assistente Sociale referente qualora l'intervento sia ritenuto urgente e necessario, il servizio può essere attivato d'ufficio per il tempo strettamente necessario, senza

aver proceduto alla preventiva istruttoria completa della domanda: il Responsabile del servizio definisce in tal caso la durata e le modalità dell'intervento, e riferisce al Dirigente del Settore per la ratifica formale della decisione assunta.

5. L'effettiva erogazione del servizio è di norma attivata entro i 5 giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 3, fatto salvo diverso e specifico accordo tra l'utente e l'Assistente Sociale referente.
6. I soggetti inseriti nel servizio Pasto Caldo proseguono di diritto anche negli anni successivi a quello di attivazione, previa verifica del permanere di tutti i requisiti.
7. Annualmente l'ufficio Servizi Sociali procede, mediante formale istruttoria, all'attribuzione della corrispondente tariffa, con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 8 - Rinunce e dimissioni

1. La cessazione dell'erogazione del servizio da parte del Comune di Seregno può avvenire in qualsiasi momento in seguito a:
 - a) manifesta volontà dell'utente mediante dichiarazione scritta di rinuncia;
 - b) decesso o ricovero definitivo dell'utente;
 - c) inadempienza ingiustificata al pagamento della quota dovuta per oltre 3 mesi;
 - d) sospensione del servizio da parte dell'utente senza giustificato motivo per un periodo superiore ai 20 giorni consecutivi.
2. Eventuali sospensioni del servizio richieste dall'utente, devono essere comunicate all'ufficio Servizi Sociali entro le ore 9,00 dello stesso giorno o del primo in caso di assenze di più giorni: la mancata comunicazione dell'avvio della sospensione comporta il pagamento del pasto.
3. La richiesta di riavvio dell'erogazione del servizio sospeso deve essere comunicata dall'utente almeno il giorno lavorativo immediatamente precedente.
4. Il servizio viene temporaneamente sospeso, previa preventiva e/o tempestiva comunicazione a cura dell'utente, a causa di:
 - a) ricovero temporaneo;
 - b) assenza breve dal domicilio per cause familiari e/o personali;
 - c) soggiorno climatico terapeutico.
5. La richiesta di sospensione del servizio, solo se opportunamente motivata, non produce la corresponsione della quota dovuta per tutta la durata dello stesso.

ART. 9 - Disservizi e sciopero

1. Il servizio Pasto Caldo è garantito anche in caso di sciopero del personale come disciplinato dalla Legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dal CCNL del Comparto regioni ed enti locali.
2. Gli utenti sono tempestivamente informati di eventuali disfunzioni e/o disguidi nel funzionamento del servizio e sulle modalità e i tempi di risoluzione degli stessi. con apposita comunicazione scritta.

TITOLO II – SISTEMA TARIFFARIO

ART. 10 – Finalità e principi del sistema tariffario

1. La fruizione del servizio Pasto Caldo è subordinata al pagamento di una quota che si configura come controprestazione a titolo di concorso degli utenti al costo del servizio.
2. Tale partecipazione è determinata in base ai seguenti principi:
 - a) progressività della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà e diversificazione in relazione alle condizioni economiche effettive dei nuclei familiari;
 - b) adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti;
 - c) definizione di procedure semplici, fondate sul principio dell'autocertificazione.
3. Il sistema tariffario prevede la determinazione:
 - a) della tariffa minima, in misura non inferiore al 20% del costo del servizio, rapportato ad 1 pasto completo, rilevato dall'ultimo consuntivo di gestione disponibile;
 - b) della tariffa massima, in misura non superiore all'90% del costo del servizio come sopra specificato;
 - c) del valore ISEE al di sotto del quale si applica l'esenzione dalla partecipazione degli utenti al costo del servizio.
4. Ai soggetti titolari di indennità di accompagnamento o altre forme di sostegno economiche erogate da soggetti pubblici (es: Buoni, voucher,etc...) il servizio viene erogato dietro pagamento della tariffa massima.
5. Chi accede al servizio, anche pagando la misura massima prevista come quota di contribuzione, ottiene un beneficio, consistente nella agevolazione economica concessa agli utenti, rispetto al costo totale del servizio a carico della comunità. Ciò si configura quindi

come una prestazione sociale agevolata di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni.

ART. 11 – Determinazione delle tariffe

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti norme di Legge, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione del servizio, secondo quanto previsto dalla lettera e) comma 1 dell'articolo 172 del D.Lvo n. 267/2000.
2. Ai fini della determinazione del sistema tariffario, il costo di gestione del servizio è quantificato sulla base dei costi rilevati alla chiusura dell'esercizio precedente ed al netto di eventuali contributi regionali.
3. Qualsiasi adeguamento tariffario decorre dall'1 luglio di ciascun anno.

ART. 12 – Struttura del sistema tariffario

1. Le tariffe per la fruizione del servizio Pasto Caldo sono differenziate per corrispondenti fasce ISEE, tenendo conto delle condizioni economiche e della composizione del nucleo familiare, determinate ai sensi del D.Lvo 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per garantire i principi enunciati al precedente [articolo 10](#), è previsto lo scaglionamento delle tariffe.
3. La tariffa è onnicomprensiva (fornitura del pasto in appositi contenitori e trasporto sino al domicilio dell'utente) e riferita a ciascun pasto consegnato, pranzo o cena, come indicato al precedente [articolo 3](#).
4. La tariffa relativa al pasto specificato al comma 9 del precedente [articolo 3](#), è pari al 65% della tariffa base.
5. Nel caso di fruizione contemporanea del servizio da parte di soggetti coabitanti ed appartenenti al medesimo nucleo familiare, la tariffa attribuita per i soggetti oltre il primo è ridotta progressivamente del 10% per ciascuno di essi.
6. L'accesso contemporaneo e continuativo al servizio Pasto Caldo ed agli altri servizi domiciliari comunali (SAD – Telesoccorso – Servizio di Trasporto) da parte del medesimo soggetto darà luogo ad una riduzione tariffaria nella misura del 5% per ciascun servizio a pagamento effettivamente fruito.

ART. 13 – Quota di contribuzione personalizzata

1. La tariffa convenzionale è quella corrispondente alla quota MASSIMA relativa al pranzo standard completo.
2. L'eventuale attribuzione di una tariffa di importo inferiore avviene solo dietro esplicita richiesta formalizzata all'atto della domanda di accesso al servizio Pasto Caldo mediante presentazione della necessaria Attestazione ISEE, aggiornata con la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda stessa.
3. La valutazione della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del richiedente il servizio, ai fini della attribuzione della corrispondente tariffa, è determinata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 109/1998.
4. Il nucleo familiare considerato ai fini del calcolo dell'ISEE per l'attribuzione della corrispondente tariffa è costituito da:
 - a) l'utente del servizio;
 - b) dal coniuge non divorziato o legalmente separato o dal convivente more uxorio;
 - c) dai soggetti fiscalmente a carico se conviventi.
5. I soggetti indicati al comma precedente sono obbligati in solido al pagamento dell'eventuale quota tariffaria.
6. La tariffa così attribuita ha validità per il solo anno solare cui si riferisce: eventuali significative variazioni delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare intervenute nel corso del medesimo che producono sostanziali effetti anche sul valore ISEE devono essere documentate mediante esibizione di una nuova Attestazione ISEE.
7. L'attribuzione di una diversa tariffa decorre comunque dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta.

ART. 14 – Pagamenti

1. La riscossione delle quote a carico dell'utente, determinate con le modalità indicate agli articoli precedenti è effettuata mensilmente in via posticipata ed è quantificata in base all'effettivo utilizzo del servizio (tariffa attribuita moltiplicata per il numero dei pasti consumati).
2. Entro la metà del mese successivo a quello di riferimento il competente ufficio comunale provvede all'emissione di appositi Avvisi di Pagamento.
3. L'utente dovrà provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nell'avviso stesso; in caso contrario l'ufficio provvederà ad inviare un primo sollecito scritto, cui seguirà l'eventuale applicazione delle procedure per il recupero dei crediti.

ART 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. L'applicazione dell'ISEE e del nuovo sistema tariffario descritto nel Titolo secondo del presente regolamento è da ritenersi sperimentale: entro 12 mesi dalla prima applicazione della presente normativa l'ufficio Servizi Sociali si riserva la facoltà di proporre opportune modifiche ed aggiustamenti sulla base della realtà socio economica locale rilevata.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni, le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il contratto collettivo nazionale, lo statuto comunale e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – organizzazione generale – del Comune di Seregno.

FASCE	VALORE ISEE	TARIFFA €	%
1	Fino a 5.000	zero	esente
2	Da 5.001 a 6.250	2	26 circa
3	Da 6.251 a 7.500	3,5	39 circa
4	Da 7.501 a 8.750	5	65 circa
5	Da 8.751 a 10.000	6.5	84 circa

Ipotesi 100% = 15.000 = 7,75

20% = 3.000

80% = 12.000